



# COMUNE DI OTRICOLI

PROVINCIA DI TERNI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>*ORIGINALE*</b>	
<b>ATTO N. 5 del 26-04-2021</b>	
<b>OGGETTO:</b>	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816 – 847). APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 18:00, IN VIDEOCONFERENZA con la presenza in Comune del Sindaco, dei consiglieri Cifoletti Gianni, Lazzarini Francesca e Leonelli Donatella, di prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale; risultano all'appello nominale:

		Presente/Assente
LIBERATI Antonio	Sindaco	Presente
CIFOLETTI Gianni	Consigliere Comunale	Presente
FERRAMONDO Matteo	Consigliere Comunale	Presente
FONTANA Giorgio	Consigliere Comunale	Presente
LAZZARINI Francesca	Consigliere Comunale	Presente
LEONELLI Donatella	Consigliere Comunale	Presente
MARAZZA Eligio	Consigliere Comunale	Presente
PAGLIARO Andrea	Consigliere Comunale	Presente
GALLIANI Valerio	Consigliere Comunale	Presente
PROIETTI Susanna	Consigliere Comunale	Assente
SCAIA Andrea	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. **10**

Assenti n. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale BASILE DOTT.SSA GIOVANNA.

Constatando il numero legale degli intervenuti, il signor Antonio Liberati nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza del Consiglio Comunale e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021 sono stati istituiti i canoni in oggetto ed è approvata una disciplina provvisoria nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento in materia;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla

potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 32 del 07/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 4 del 29/01/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale predisposta dagli uffici e che si compone di n. 69 articoli comprensiva dei seguenti allegati:

- ALLEGATO A: classificazione ed elenco delle strade, aree e spazi pubblici e delle esposizioni pubblicitarie
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti di riduzioni in ragione della classificazione dell'allegato A che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento in oggetto con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

DATO ATTO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevedendo, al comma 3-bis dell'art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO infine che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato - città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 30, comma 4, del D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) pubblicato in G.U. n. 70 del 22/03/2021, che ha differito al 30/04/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 espresso in data \_\_\_ come da documentazione allegata al presente atto;

Con voti: FAVOREVOLI n.9 ASTENUTI n.1 (Galliani).

## **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 816-847, composto da n. 69 articoli, comprensivo dei seguenti allegati riportati nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale:
  - ALLEGATO A: classificazione ed elenco delle strade, aree e spazi pubblici e delle esposizioni pubblicitarie
  - ALLEGATO B: definizione dei coefficienti di riduzioni in ragione della classificazione dell'allegato A;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 32 del 07/08/2015;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 4 del 29.1.2015;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone in oggetto nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione con esito: FAVOREVOLI n.9 ASTENUTI n.1 (Galliani)

## **DELIBERA**

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4<sup>^</sup> comma – del D.Lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Liberati

Dott.ssa Giovanna Basile

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere **favorevole** alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Otricoli 09-04-2021

**IL RESPONSABILE**

**STAZI SIMONA**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

---

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.m., e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000

Otricoli, lì 09-04-2021

**IL RESPONSABILE**

**STAZI SIMONA**

(Doc. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

## **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 26-04-2021 /à in quanto:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Comunale, lì 30-04-2021

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Giovanna Basile**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.